



# COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

REG. AREA N. 382 DEL 31-12-2020 - REG.GEN. N. 1136 DEL 31-12-2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

CIG:

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che:

- *In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;*
- *la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;*
- *la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";*
- *le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;*

*Visto il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente*

*ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*

*Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis”;*

*Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita “(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

*Rilevato che deve essere costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno **2020** e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;*

*che nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;*

Considerato

*CHE l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, per gli Enti con Dirigenza dovrebbe essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;*

*CHE essendo questo Comune un ente “senza dirigenza” le posizioni organizzative assegnate ai responsabili delle aree sono a carico del Bilancio comunale, pertanto, non vanno portate in diminuzione del fondo;*

*CHE ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;*

*Evidenziato che l'importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;*

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le *“differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali”* e che *“tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo degli sviluppi economici delle progressioni, a regime, è pari ad *Euro 3.748,00* e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 in deroga al tetto del Fondo 2016;

Dato atto che nell'anno 2019 e 2020 sono cessati rispettivamente n. 5 e n. 9 dipendenti alcuni in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam ma che tali quote non più corrisposte non possono confluire nel fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018 in quanto, l'art. 67, comma 6, ne impone il divieto trattandosi di Ente in stato di dissesto finanziario.

Tenuto conto che l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni e che non ha incrementato la propria dotazione organica né assunto personale;

Dato atto che l'importo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario non confluisce sulle risorse di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018.

Che questo Ente è un Comune senza dirigenza e pertanto le risorse destinate alle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono a carico del Bilancio;

Considerato che le somme non utilizzate a seguito dell'erogazione del fondo del salario accessorio 2019, saranno quantificate ed integreranno le risorse di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018 alla voce *“residui anni precedenti di parte stabile”* non appena si provvederà ad effettuare i pagamenti dei vari istituti contrattuali secondo il nuovo CCDI di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto in data 31/12/2020 n. 208.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2019 di *“Approvazione DUP ed il Bilancio 2018/2020 e relativi allegati”*;

Considerato che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio rientrano nei limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016, così come deliberate con Determina Dirigenziale n. 157/378 del 04.08.2016, sono pari ad *Euro 161.866,00*, al netto degli oneri riflessi ed Irap;

VISTO l'allegato di *“Calcolo Fondo risorse decentrate 2020”* (solo di parte stabile) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto:

CONSIDERATO *che a valere dall'anno 2019, il contratto prevede un incremento su base annua di un importo pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio alla data del 31.12.2015;*

RINVENUTO che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 81 unità di personale a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere, pertanto, incrementate di una quota pari *ad Euro 6.739,20*;

Dato atto che questo Comune versa in stato di dissesto finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 7/7/2016;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l. r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l. r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

DATO ATTO che la suddetta spesa può essere regolarmente assunta in quanto trattandosi di obblighi specifici tassativamente regolati dalla legge nonché di spese per il personale, non soggiacciono ad alcun limite di spesa;

TUTTO ciò premesso e considerato.

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- 1.** di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2.** Procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'Anno 2020, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali così come da conteggi riportati nell'allegato alla presente determinazione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto per un totale complessivo di **€ 172.352,00** di parte stabile salvo successive ed eventuali modifiche da apportare a seguito di chiarimenti interpretativi della normativa vigente.
- 3. Dare atto:**

- che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. lgs 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera, per la parte stabile, il corrispondente importo di **€ 161.866,00**, determinato per l'anno 2016, salvo le ulteriori voci che alimentano il suddetto Fondo, precisamente:

a. ulteriore voce che alimenta il fondo, già dal 2018, calcolata in deroga al tetto del Fondo del 2016 - art. 67, comma 2, lett. b) - è rappresentata dal differenziale delle progressioni economiche del personale in servizio dalla data del 31.12.2015 per la somma complessiva, a regime, pari ad € **3.748,00**.

b. ulteriore voce, *che a valere dall'anno 2019, alimenta il fondo è l'incremento su base annua di un importo pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio alla data del 31.12.2015 calcolata in Euro 6.739,20*.

- che ai sensi dell'art. 67, comma 6, trattandosi di ente in condizioni di dissesto finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 7/7/2016, non vengono stanziati ulteriori risorse, sia di parte fissa che variabile in particolare quelle relative al comma 3, lett. d relativo importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; pertanto, l'importo, per lo stesso motivo, non confluisce nemmeno nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- che le somme relative alla spesa per progressioni orizzontali e all'indennità di comparto per la parte da imputarsi sul fondo si considerano impegnate nelle diverse missioni di bilancio relativi agli stipendi di tutto il personale in quanto parte fissa della retribuzione.

- che gli oneri riflessi rappresentati dalla CPDEL, IRAP ed INAIL, troveranno automaticamente imputazione nelle relative missioni di spesa riferiti agli oneri previdenziali ed IRAP che presentano la dovuta disponibilità nel bilancio 2020.

- che questo Comune versa in stato di dissesto finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 7/7/2016;

- che , quanto all'utilizzo del Fondo 2020 si procederà con separato atto da deliberare a seguito di apposita contrattazione con le rappresentanze sindacali unitarie.

- che questo Fondo 2020 ha natura provvisoria e che lo stesso sarà eventualmente rivisto sulla base delle regole dettate dal D. L. n. 34/2019 in particolare, non appena si renderanno disponibili le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

**5. ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2018/2020, esercizio 2020, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziati ed impegnate nel suddetto bilancio;

**6. TRASMETTERE** copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. C.IMBORNONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.TO DOTT.SSA ANTONINA CORDARO

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

Mussomeli, li 31-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
*F.TO DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio informatico il 31-12-2020 (n. 2167/2020 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 2167/2020 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 31-12-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE